



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 174

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 66 del 12-09-2020

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIPENDENTE MASSIDDA FEDERICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 20 giugno 2020 veniva acquisita la nota prot. n. 3487, con la quale l'Ing. Massidda Federica, dipendente a tempo pieno e determinato, istruttore tecnico categoria C, ha comunicato di beneficiare del 5° *Corso formativo per Ufficiali della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri*, con decorrenza 30 giugno e per i successivi due mesi, pertanto pone istanza di sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66;
- con determina n. 46 del 24/06/2020 avente ad oggetto "*Sospensione del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato del dipendente Massidda Federica. Presa d'atto*", con al quale l'Ente provvedeva alla sospensione del rapporto di lavoro dal 30/06/2020 al 31/08/2020;
- con nota acquisita al prot. 4955 del 27/08/2020 con la quale l'Ing. Massidda Federica, dipendente a tempo pieno e determinato, istruttore tecnico categoria C, ha comunicato quanto segue:
"Con la presente, a seguito del richiamo in servizio in allegato, rinnovo richiesta di aspettativa fino al 30.09.2020, ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66.";
- con determina n. 60 del 28/08/2020 avente ad oggetto "*PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIPENDENTE MASSIDDA FEDERICA*", l'Ente

provvedeva alla sospensione del rapporto di lavoro dal 31/08/2020 al 30/09/2020.

Vista l'istanza della dipendente Federica Massidda acquisita al prot. 5287 del 12/09/2020 avente ad oggetto: "Estensione aspettativa", con la quale la stessa chiede ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66, la proroga dell'aspettativa fino al 31.12.2020.

Visto l'art. 990 del D. Lgs del 15 marzo 2010, n. 66 che testualmente recita:

“Conservazione del posto di lavoro

1. *Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.*
2. *Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.*
3. *Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.*
4. *Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.*
5. *Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.*
6. *Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.* 7. *Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.* 8. *Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.* 9. *La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro.”*

Preso atto che in base al suddetto articolo 990 del D.Lgs. n.66/2010, il dipendente Massidda Federica ha diritto alla sospensione per il periodo richiesto.

Considerata la nota allegata al prot. 4955 del 27/08/2020 del “Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali” che autorizza il richiamo in servizio del Tenente cpl RT Federica Massidda dal 31 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Costatata l'istanza la sospensione lavorativa del dipendente Massidda Federica, per il periodo di tempo che va dal 01/10/2020 fino alla data del 31/12/2020.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del dispositivo.

1. di **prendere atto** che dal 01 ottobre l'ing. Federica Massidda è richiamata in servizio per conto del "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali" e della relativa sospensione come da istanza prot. 5287 del 12 settembre 2020;
2. **di trasmettere** la presente all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 di Teramo.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 12-09-2020

pubblicazione n. 487

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 12-09-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 12-09-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

Dott. Fabio Laurenzi

